

Torino li, 01 dicembre 2020

Circolare n. 20/2020

Ai Sigg. Clienti

Oggetto: Rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni

Il "Decreto Agosto" introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che, rispetto alle disposizioni precedenti, è caratterizzata da una notevole convenienza sotto diversi profili. In primo luogo, è consentito l'adeguamento dei valori solo ai fini civilistici. Il riconoscimento fiscale dei nuovi importi, che scatta già dal bilancio 2021, richiede inoltre il versamento di una modesta imposta sostitutiva del 3%. Infine, la scelta della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento fiscale potrà effettuarsi sul singolo bene senza il vincolo delle categorie omogenee.

PREMESSA

L'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto Agosto") consente alle imprese, diverse da quelle che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali, di procedere alla rivalutazione dei beni diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività (cosiddetti bene merce) e delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritte nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e tuttora presenti nel bilancio successivo.

Rispetto alle precedenti disposizioni in materia, la chance di incrementare i valori di bilancio introdotta dal Decreto Agosto presenta molti elementi di opportunità:

- La possibilità di effettuare la rivalutazione anche solo ai fini contabili-civilistici e dunque senza alcun onere in termini di imposte sostitutive sui maggiori importi iscritti in bilancio;
- La misura ridotta dell'imposta sostitutiva necessaria per attribuire riconoscimento fiscale ai nuovi valori iscritti a bilancio, che è pari al 3% con versamento in tre rate annuali (2021- 2022-2023);
- La deduzione immediata degli ammortamenti sugli importi rivalutati già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata (cioè dal 2021) e dunque già dal primo periodo di imposta in cui detti ammortamenti vengono rilevati in bilancio, senza alcun differimento temporale.
- La cancellazione del vincolo delle categorie omogenee che in passato obbligava a rivalutare tutti (o nessuno) i beni compresi in un determinato gruppo. Sarà dunque possibile, anche in previsione di una

successiva dismissione, rivalutare (con o senza rilevanza fiscale) distintamente ogni singolo bene mobile o immobile.

- Viene infine confermata la sospensione di imposta della riserva, limitatamente al caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale, e il suo possibile affrancamento con pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e precisamente:

- le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende speciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata;
- le società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

La rivalutazione, come anticipato, deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI DALLA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione, per effetto del rinvio operato dal comma 7 dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 all'art. 15 della Legge n. 342/2000, è consentita anche alle **imprese individuali** (solo per i beni iscritti in inventario) e alle **società di persone anche se in contabilità semplificata**. In quest'ultimo caso, è necessario che venga redatto e vidimato un apposito prospetto da cui risultino i prezzi di costo e la rivalutazione effettuata.

BENI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

Possono formare oggetto di rivalutazione:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (beni-merce);
- partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2359 Codice civile) costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo:

BENI RIVALUTABILI	BENI NON RIVALUTABILI
Diritti di brevetto industriale	Avviamento
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Costi pluriennali
Diritti di concessione	Beni merce (beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa)
Licenze	Partecipazioni immobilizzate non di controllo
Marchi	Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate
Know-how	Beni monetari (denaro, crediti, ecc.)
Diritti simili anche se completamente ammortizzati. Devono essere ancora tutelati	Beni merce (beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa)
Immobilizzazioni materiali ammortabili anche se completamente ammortizzate	
Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili	
Partecipazioni immobilizzate in società controllate	
Partecipazioni immobilizzate in società collegate	

Non possono invece essere rivalutati, oltre ai beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (c.d. beni-merce), le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l'avviamento e le spese ad utilità pluriennale (spese di impianto ed ampliamento e spese di sviluppo), nonché le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, ovvero quelle che non costituiscono immobilizzazioni.

RIVALUTAZIONE DI UN SOLO BENE

Una delle più rilevanti novità della rivalutazione 2020 è costituita dall'abbandono del vincolo delle categorie omogenee. Sarà dunque possibile, all'interno di una determinata categoria di beni mobili, ad esempio il gruppo "impianti e macchinari", comprendente cinque distinti cespiti, rivalutare un bene e lasciare inalterato il valore dei restanti cinque; oppure rivalutare un bene solo civilisticamente, rivalutarne un altro anche fiscalmente, e non rivalutare gli altri tre, e così via.

MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEI BENI

Diverse sono le modalità di rivalutazione dei beni in commento, e a tal proposito valgono le disposizioni espresse in passato, con particolare riferimento al Dm 162/2001 (Regolamento recante modalità di attuazione

delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342).

La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

- 1) *rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento*: il costo storico del cespite da rivalutare ed il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione. Tale metodo consente di mantenere inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
- 2) *rivalutazione del solo costo storico*: l'intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene. Questo metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuta inalterata la % di ammortamento.

In alternativa se s'intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite è necessario procedere all'applicazione di un coefficiente diverso. In tale ultimo caso, le imprese stanzeranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato facendone menzione in nota integrativa;

- 3) *riduzione del fondo di ammortamento*: l'intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene; il metodo comporta un allungamento del periodo di ammortamento.

La rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1) e sub 2) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione. Per valore di sostituzione s'intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

La rivalutazione proporzionale del valore lordo dei beni e del relativo fondo di ammortamento (ipotesi sub 1), ad esempio, consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario, mentre la rivalutazione del solo valore lordo (ipotesi sub 2) può determinare sia il mantenimento che il prolungamento della durata del periodo di ammortamento.

La rivalutazione operata attraverso la riduzione del fondo di ammortamento (ipotesi sub 3), infine, determina un allungamento del predetto periodo di ammortamento.

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10%, da versare con le modalità indicate al paragrafo successivo.

Il saldo attivo della rivalutazione, qualora il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, non è in sospensione d'imposta, ferma restando la necessità

di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva da rivalutazione senza sostitutiva, cioè, è una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzione viene tassata sul socio come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società. Qualora la rivalutazione sia in parte “fiscale” e in parte “solo civile”, la riserva andrà scomposta tra quella in sospensione (corrispondente alla rivalutazione fiscale), che è possibile affrancare pagando il 10%, e quella equiparata a riserva di utili.

RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA

Il decreto «Agosto» consente alle imprese di avere a disposizione due possibili alternative:

- rivalutazione solo civilistica
- rivalutazione fiscale con pagamento dell'imposta sostitutiva pari al 3%.

Nel caso di rivalutazione solo ai fini civili si ritiene che l'esposizione in bilancio del maggior valore sia sicuramente legittima in deroga alla disciplina civilistica ordinaria.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

L'imposta sostitutiva, pari al 3% può essere versata in un massimo di tre rate scadenti a giugno 2021, 2022 e 2023 anche compensandone l'importo con crediti fiscali nel Mod. F24.

Chi versa l'imposta sostitutiva potrà anche affrancare la riserva in sospensione di imposta pagando una ulteriore imposta del 10% (da versare sempre in tre rate).

CESSIONE O ASSEGNAZIONE AI SOCI DEI BENI RIVALUTATI

In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Nel confermarVi che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, qualora siate interessati ad approfondimenti sulla Vostra posizione non esitate a contattarci.

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.